



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE NON
DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO
NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE
DIRETTIVO E DIRIGENTE DEL CORPO
NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

SEDE

OGGETTO: Schema di regolamento recante la disciplina dell'attività di vigilanza ispettiva
sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 19,
comma 3 bis, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Si trasmette, per l'opportuna informazione delle OO.SS. in indirizzo, il testo dello schema
di regolamento in oggetto.

Il Capo Ufficio
Strati




Il Ministro dell'Interno

Decreto del Ministro dell'interno _____

“Regolamento recante la disciplina dell’attività di vigilanza ispettiva sull’applicazione della normativa di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.”



Il Ministro dell'Interno

VISTI il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”, e il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, come modificati dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

VISTO, in particolare, l’articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che prevede che, con regolamento del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sia disciplinata l’attività di vigilanza ispettiva sull’applicazione della normativa di prevenzione incendi;

VISTO l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 recante “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE”;

VISTO il decreto legislativo 21 febbraio 2019, n. 23, recante “Attuazione della delega di cui all’articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante “Approvazione del codice di procedura penale”;



Il Ministro dell'Interno

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, recante “Regolamento di servizio del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, “Regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull’equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE”;

RITENUTO necessario adottare uno specifico regolamento che disciplini l’attività di vigilanza ispettiva sull’applicazione della normativa di prevenzione incendi svolta dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

EFFETTUATA l’informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recanti il recepimento degli accordi sindacali integrativi per il personale non direttivo e non dirigente e per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 19 luglio 2008, n. 168;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza di sezione del

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, riscontrata con nota n.del del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Articolo 1 *(Finalità e campo di applicazione)*

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione all’articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, l’attività di vigilanza ispettiva espletata dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato “Corpo nazionale”.



Il Ministro dell'Interno

2. La vigilanza ispettiva è esercitata con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria ed è finalizzata ad accertare l'applicazione della normativa di prevenzione incendi nelle attività ad essa assoggettate e nei luoghi di lavoro.
3. La vigilanza ispettiva sulle apparecchiature e sui prodotti è disciplinata da specifiche disposizioni normative adottate anche in raccordo con le altre Amministrazioni competenti.
4. La vigilanza sugli stabilimenti ed impianti soggetti al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose è disciplinata dalle specifiche disposizioni di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

«luoghi di lavoro»: luoghi soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

«attività sottoposte alla vigilanza ispettiva»: attività alle quali si applicano norme e requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio;

«attività di polizia amministrativa del Corpo nazionale»: funzione diretta a realizzare le misure amministrative, di vigilanza ed osservazione, per l'accertamento delle condotte dei soggetti interessati in ordine all'osservanza dei limiti imposti dalle norme e dagli atti amministrativi in materia di prevenzione degli incendi;

«attività di polizia giudiziaria del Corpo nazionale»: funzione attribuita, ai sensi degli articoli 2 e 142 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, al personale dei ruoli che espletano funzioni operative del Corpo nazionale, per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale;

«responsabile dell'attività sottoposta a vigilanza ispettiva»: soggetto che, in quanto titolare o legale rappresentante o gestore dell'attività, è tenuto all'assolvimento degli obblighi di prevenzione incendi;

«personale incaricato»: personale del Corpo nazionale che effettua, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, visite tecniche, verifiche e controlli;

«visite tecniche»: sopralluoghi svolti dal personale del Corpo nazionale nelle attività soggette e nei luoghi di lavoro, al fine di accertare la corretta adozione delle misure di prevenzione incendi;

«verifiche»: attività volte ad accertare la regolarità e la completezza formale delle istanze, della documentazione e dei relativi allegati, richiedendo, qualora necessario, documentazione integrativa; le verifiche sono volte, altresì, a riscontrare l'ottemperanza alle prescrizioni impartite dal Corpo nazionale tramite l'esame dell'eventuale ulteriore documentazione tecnica consegnata ai fini dell'adeguamento alle norme di prevenzione incendi;



Il Ministro dell'Interno

«controlli»: attività volte ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, effettuata, di norma, a vista senza l'utilizzo di specifiche strumentazioni e senza prelievamento di campioni; i controlli possono essere effettuati anche a campione;

«misure urgenti, anche ripristinatorie»: azioni immediate, anche rese sotto forma di comunicazioni e notifiche, adottate dal Corpo nazionale per garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza antincendi;

Articolo 3

(Modalità di attivazione della vigilanza ispettiva)

1. L'attività di vigilanza ispettiva è espletata, su incarico del comandante dei vigili del fuoco o del dirigente della struttura di appartenenza, dal personale del Corpo nazionale e viene attivata:
 - a) in attuazione dei programmi settoriali di vigilanza, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, individuati con provvedimenti del Capo del Corpo nazionale;
 - b) nell'ambito delle visite tecniche presso le attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
 - c) a seguito dell'espletamento dell'attività di soccorso pubblico;
 - d) a seguito di segnalazione da parte di enti o privati;
 - e) a seguito di specifica segnalazione dell'autorità giudiziaria.
2. Le segnalazioni sono archiviate nei seguenti casi:
 - a) manifesta infondatezza;
 - b) contenuto generico e non circostanziato;
 - c) manifesta non competenza a provvedere sulle questioni segnalate;
 - d) formulazione in forma anonima e non circostanziata.
3. Nel caso di vigilanza ispettiva programmata ai sensi del comma 1, lettera a), le tipologie di attività da sottoporre a controllo sono individuate tenendo conto, in particolare, della diffusione sul territorio della specifica tipologia di attività e dei rischi ad essa connessa, nonché dell'incidenza dell'analisi statistica degli incendi.

Articolo 4

(Modalità di svolgimento della vigilanza ispettiva)

1. L'attività di vigilanza ispettiva è espletata attraverso visite tecniche, verifiche e controlli ed è svolta dal personale del Corpo nazionale secondo le modalità indicate nel titolo IX, capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64.



Il Ministro dell'Interno

2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli è consentito l'accesso alle attività e ai luoghi di lavoro, nonché l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari.
3. Il personale incaricato può richiedere, ai soggetti responsabili delle attività sottoposte a vigilanza ispettiva, di produrre la documentazione che non risulta agli atti dell'ufficio o, comunque, non acquisibile nell'immediato d'ufficio.
4. Il responsabile dell'attività sottoposta a vigilanza ispettiva fornisce l'assistenza necessaria per consentire al personale incaricato lo svolgimento dei compiti di ufficio.

Articolo 5

(Esiti della vigilanza ispettiva)

1. A conclusione delle attività di vigilanza ispettiva, il personale incaricato redige un verbale e, ove necessario, predispone gli atti di polizia amministrativa e giudiziaria per il comando dei vigili del fuoco.
2. Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza ispettiva si verificano le condizioni previste dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il comando dei vigili del fuoco adotta le misure urgenti ed effettua le comunicazioni ivi previste.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nell'attività di vigilanza ispettiva espletata nell'ambito dei controlli di prevenzione incendi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, il comando dei vigili del fuoco adotta le misure ivi previste.
4. Il comando dei vigili del fuoco, su richiesta, rilascia copia del verbale ai soggetti interessati.

Articolo 6

(Vigilanza ispettiva nei luoghi di lavoro)

1. L'attività di vigilanza ispettiva nei luoghi di lavoro si espleta attraverso visite tecniche da parte del personale incaricato dello svolgimento di controlli che sono effettuati, di norma, a vista senza l'utilizzo di strumentazioni.
2. I controlli sono finalizzati all'accertamento del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. L'accertamento può essere di carattere generale oppure può essere circoscritto, secondo l'incarico ricevuto, agli aspetti peculiari oggetto della segnalazione, o alla specifica richiesta formulata dall'autorità giudiziaria.
3. Il personale incaricato prende visione delle certificazioni e delle dichiarazioni dirette a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, ove presenti, siano stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio. L'incaricato prende visione, altresì, della documentazione attestante



Il Ministro dell'Interno

l'effettuazione, da parte dei soggetti responsabili nei luoghi di lavoro, dei controlli e della manutenzione previsti dalla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché dalla normativa di prevenzione incendi.

4. Il personale incaricato prende, inoltre, visione della documentazione prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, relativamente agli aspetti di competenza del Corpo nazionale, e verifica che siano state attuate le misure di gestione della sicurezza antincendio, previste sia in condizioni di esercizio che in caso di emergenza.
5. Il personale incaricato verifica anche l'assolvimento degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, qualora nel luogo di lavoro sottoposto alla visita tecnica siano presenti attività ricomprese nell'allegato I dello stesso decreto.

Articolo 7

(Vigilanza ispettiva su attività, costruzioni ed impianti non soggetti alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Alla vigilanza ispettiva su attività, costruzioni ed impianti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2, 3 e 5.
2. Oltre a quanto previsto al comma 1, l'incaricato prende, altresì, visione della documentazione relativa alla gestione della sicurezza antincendio e verifica che siano state attuate le misure previste sia in condizioni di esercizio che in caso di emergenza.

Articolo 8

(Disposizioni finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

Lamorgese

Relazione illustrativa

Lo schema di regolamento, predisposto per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, attiene alla disciplina dell'attività di vigilanza ispettiva svolta dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi.

Tale materia, la prevenzione incendi, costituisce, assieme al soccorso pubblico, una delle missioni fondamentali la cui competenza è riservata esclusivamente allo Stato e, in particolare, al Ministero dell'Interno, che la esercita tramite il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (artt.1, 14 e 24 del d. lgs. n. 139/2006).

Ai sensi dell'articolo 13 del richiamato decreto legislativo n. 139/2006 "la prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze".

Da quanto sopra emerge come il legislatore, nel riconoscere da un lato la funzione di preminente interesse pubblico della prevenzione incendi ai fini di sicurezza e, dall'altro, la necessità di adottare una disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale, abbia avuto riguardo alla elevata connotazione di rischio che caratterizza i sistemi e le attività contemplate nell'area normativa della prevenzione incendi.

Si tratta, in particolare, di una materia spiccatamente interdisciplinare e multisetoriale che impegna il Corpo nazionale dei vigili del fuoco su molteplici fronti quali, ad esempio, l'elaborazione di norme di prevenzione incendi, lo studio, la ricerca e l'analisi delle cause degli incendi e delle esplosioni, il rilascio di pareri, verbali e certificati, la sperimentazione sui prodotti, la partecipazione in ambito nazionale, europeo ed internazionale alle attività di produzione normativa e per la trattazione di questioni varie, la formazione, l'addestramento ed l'aggiornamento, rivolti per esempio ai lavoratori addetti alla lotta antincendio, la stessa vigilanza ispettiva.

Si fa riferimento, quindi, ad un complesso di attività in continua evoluzione, nell'ambito delle quali i vigili del fuoco, oltre che sviluppare un importante patrimonio di conoscenze tecnico-scientifiche, possono anche mettere a frutto la ricchissima esperienza operativa maturata nello spegnimento degli incendi della natura più varia.

Alcune tappe fondamentali nell'evoluzione della materia possono dar conto del quadro più generale ed aggiornato in cui si inserisce anche l'attività della vigilanza ispettiva oggetto del presente provvedimento. Esso si innesta, infatti, in un percorso che il Corpo nazionale ha intrapreso su tutti i fronti della prevenzione incendi, nel corso dell'ultimo decennio, per coniugare le esigenze di semplificazione delle imprese e dei cittadini con la necessità di garantire sempre le migliori condizioni di sicurezza antincendio.

Con l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica, n. 151 del 1° agosto 2011 è stata superata l'impostazione autorizzativa propria del precedente regolamento di prevenzione incendi (D.P.R. n. 37/1998) ed introdotto il principio di proporzionalità,

laddove gli adempimenti amministrativi sono diversificati sulla base della complessità delle attività e della gravità dei fattori di rischio.

Si è passati così da un regime di tipo autorizzatorio, dove il rilascio del certificato di prevenzione incendi, a valle di una specifica procedura amministrativa, costituiva condizione necessaria per l'esercizio delle attività soggette alle norme di prevenzione incendi, ad un regime di controlli a posteriori esercitati a seguito della presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). A differenza di quanto avveniva col precedente regime autorizzatorio, la SCIA costituisce, quindi, già di per sé il titolo abilitante all'esercizio di un'attività ai fini antincendio, consentendo al titolare di esercitare dal giorno della presentazione della suddetta segnalazione.

Il D.P.R. 151/2011 classifica le attività con pericolo di incendio in tre categorie, dalla A alla C, in ordine crescente di complessità in funzione del diverso livello di rischio presente, individuato sulla base di vari parametri: dai quantitativi di sostanze pericolose detenute, dal tipo di lavorazioni effettuate, dalla superficie occupata, dal numero degli occupanti.

Per le attività più semplici, individuate in categoria A, il titolare segnala direttamente l'avvio dell'attività, assistito dal suo tecnico di fiducia che assevera la presenza dei requisiti e dei presupposti tecnici necessari, stabiliti da regole tecniche di prevenzione incendi puntuali e non discrezionali. Per le altre attività, individuate in categoria B e C, il Corpo nazionale interviene anche in via preventiva, per accertare la rispondenza della progettazione antincendio ai requisiti ed ai presupposti tecnici, demandando poi al titolare la possibilità di avviare l'esercizio tramite la sola presentazione della SCIA. In ogni caso, per tutte le attività, permane in capo alla Pubblica Amministrazione il ruolo di controllore, da esercitare nel termine di 60 giorni dalla presentazione della SCIA, in modo sistematico per le attività maggiormente complesse, quelle in categoria C, e a campione per quelle di categoria A e B.

Dopo l'emanazione del nuovo regolamento di prevenzione incendi del 2011, in linea con i principi comunitari recepiti in ambito nazionale dal decreto "Semplifica Italia" (principi della "Smart Regulation") finalizzati alla riduzione dei cosiddetti "oneri regolatori", l'attenzione si è rivolta ad un ulteriore intervento normativo che, a partire dal complesso quadro esistente, ma senza diminuirne l'efficacia, riuscisse ad individuare nuove ed aggiornate regole tecniche di prevenzione incendi più flessibili e pertinenti ai singoli casi prospettabili in concreto.

È in tale contesto che ha avuto origine il cd. Codice di prevenzione incendi, adottato con decreto del Ministro dell'Interno del 3 agosto 2015 e, negli anni successivi, aggiornato e arricchito con ulteriori disposizioni di prevenzione incendi contenute in appositi capitoli, allegati allo stesso, noti come RTV (Regole Tecniche Verticali) specifiche per singole categorie di attività (ad es. scuole, autorimesse, alberghi, ospedali, ecc...).

Si tratta di uno strumento normativo innovativo, volto a consentire il passaggio da un modello più rigido, caratterizzato da specifiche regole prescrittive, ad un sistema che predilige un approccio di tipo prestazionale, capace cioè di raggiungere elevati livelli di sicurezza antincendio attraverso un insieme di soluzioni tecniche più flessibili e aderenti alle peculiari esigenze delle diverse attività. Per agevolare il graduale passaggio al nuovo sistema, si è introdotto il principio del "doppio binario", lasciando al responsabile

dell'attività la scelta se utilizzare le norme prescrittive o le nuove disposizioni nella progettazione e nella realizzazione dei sistemi di prevenzione incendi.

Come ogni nuova regola tecnica di prevenzione incendi, anche questi interventi normativi si sono svolti attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti, istituzionali e non, rappresentati nel tavolo di confronto costituito dal Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 139/2006. Ai lavori di tale Comitato, presieduto dal Capo del Corpo ed organo consultivo dell'Amministrazione in materia di prevenzione incendi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200, partecipano i ministeri interessati, le associazioni di categoria (Confindustria, Confartigianato, Confedilizia, ecc.), i consigli nazionali delle professioni e le associazioni dei lavoratori.

Grazie a questa nuova impostazione generale dell'intero settore della prevenzione incendi, i responsabili delle attività e i tecnici del settore hanno oggi a disposizione molteplici e precisi strumenti normativi a cui attenersi per la progettazione e la realizzazione delle attività e per poterne asseverare la conformità ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio.

I requisiti di prevenzione incendi sono quelli tipicamente definiti dalle specifiche normative della materia, la "sicurezza antincendio" ha invece un'accezione più generale, riferendosi ai criteri tecnici citati dall'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e finalizzati al raggiungimento dei primari obiettivi della prevenzione incendi attraverso la:

- a) minimizzazione delle cause d'incendio o d'esplosione;
- b) stabilità delle strutture portanti per un periodo di tempo determinato;
- c) limitazione della produzione e della propagazione di un incendio all'interno dell'attività;
- d) limitazione della propagazione di un incendio ad attività contigue;
- e) limitazione degli effetti di un'esplosione;
- f) possibilità che gli occupanti lascino l'attività autonomamente o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- g) possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

In questo contesto, peraltro in continua evoluzione, si inserisce lo schema di regolamento volto a disciplinare, a norma dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, l'attività di vigilanza ispettiva svolta dai vigili del fuoco.

Il comma 3-bis del richiamato articolo 19 è stato introdotto dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 (attuativo della legge 7 agosto 2015, n. 124), che ha inciso significativamente sul decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente funzioni e compiti del Corpo nazionale.

Lo schema, declinando i dettami del disposto normativo, intende fornire disposizioni per il corretto ed uniforme svolgimento della vigilanza ispettiva che, esercitata dal Corpo nazionale con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, è finalizzata alla verifica dell'applicazione della normativa di prevenzione incendi nelle attività ad essa assoggettate e nei luoghi di lavoro.

Non rientra nel campo di applicazione dello schema di regolamento la vigilanza sui materiali, prodotti ed apparecchiature (prodotti da costruzione, apparecchi alimentati a

gas ed equipaggiamento marittimo), in quanto disciplinati da specifiche normative di settore che prevedono anche il coinvolgimento di altre Amministrazioni competenti.

Al riguardo, infatti, si precisa:

- per i prodotti da costruzione vige il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e prevede un'attività di vigilanza da svolgersi con il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili secondo le procedure individuate ai sensi dell'articolo 18;
- per gli apparecchi a gas si fa riferimento al decreto legislativo 21 febbraio 2019, n. 23, concernente l'attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, in cui la vigilanza generale è affidata al Ministero dello Sviluppo Economico, che può avvalersi di altre amministrazioni o enti ed organismi;
- per l'equipaggiamento marittimo il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, dà attuazione alla direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e l'autorità di vigilanza del mercato è individuata nel Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, che opera congiuntamente con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo.

Parimenti, non rientra nel campo di applicazione del presente regolamento la vigilanza sugli stabilimenti ed impianti soggetti al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, in quanto disciplinata dalle specifiche disposizioni di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, e coinvolge anche altre Amministrazioni quali, Ministero dell'Ambiente (ora della Transizione Ecologica), ARPA, INAIL, Regioni, ecc...

Lo schema regola le fasi dell'azione ispettiva in termini di attivazione (soggetti attivatori e casistica di avvio del procedimento ispettivo), di svolgimento (modalità di conduzione dell'attività ispettiva), di adempimenti da espletare all'esito delle attività ispettive ed è strutturato in 8 articoli:

- art. 1 (finalità e campo di applicazione);
- art. 2 (definizioni);
- art. 3 (modalità di attivazione della vigilanza ispettiva);
- art. 4 (modalità di svolgimento della vigilanza ispettiva);
- art. 5 (esiti della vigilanza ispettiva);
- art. 6 (vigilanza ispettiva nei luoghi di lavoro);
- art. 7 (vigilanza ispettiva su attività, costruzioni ed impianti assoggettati alle norme di prevenzione incendi);
- art. 8 (disposizioni finali).

L'articolato può essere sostanzialmente riassunto in una parte generale (articoli da 1 a 5), che include l'indicazione degli obiettivi e le principali definizioni di interesse per una più agevole lettura del testo normativo, le modalità di attivazione, lo svolgimento e gli esiti dell'attività ispettiva, ed una parte più specifica (articoli 6 e 7), che tratta la vigilanza sui luoghi di lavoro e quella su attività, costruzioni ed impianti assoggettati alle norme di

prevenzione incendi che non sono luoghi di lavoro, con l'individuazione delle operazioni e degli adempimenti che devono essere portati a termine dall'incaricato della vigilanza.

Va evidenziato che la disciplina prevista dallo schema, oltre a far riferimento al quadro normativo primario delineato soprattutto dal decreto legislativo n. 139 del 2006, deve necessariamente tener conto anche di tutta una serie di disposizioni, alcune anche di dettaglio, contenute nel già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 1° agosto 2011 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64 recante il regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In particolare, l'articolo 4 del d.P.R. 151 delinea con precisione le modalità di effettuazione dei controlli di prevenzione incendi previsti per le 80 tipologie di attività ivi elencate ed anche i provvedimenti da adottare in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio dell'attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi.

Allo stesso modo gli articoli 85 e seguenti del regolamento di servizio, nel disciplinare in generale i servizi di prevenzioni incendi svolti dal personale dei vigili del fuoco, dettano molte disposizioni anche per le attività connesse ai compiti di vigilanza ispettiva.

Infine, per completare il quadro giuridico di riferimento dell'attività di vigilanza ispettiva in relazione agli esiti di tale attività, si evidenzia che essi possono dar luogo alla rilevazione di reati, quali quelli previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 139 del 2006.

Al riguardo, in caso di difformità agli obblighi di sicurezza antincendio da parte dei titolari di attività soggette ai controlli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che si svolgano in ambiti qualificabili come luogo di lavoro, ai sensi dell'articolo 301 del decreto legislativo n. 81 del 2008 è prevista l'attivazione del meccanismo di estinzione del reato disciplinato dagli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

Il procedimento che porta all'estinzione del reato si perfeziona con l'adempimento, entro un determinato termine, alle prescrizioni impartite dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale organo di vigilanza allo scopo di eliminare la violazione accertata, nonché col pagamento, in sede amministrativa, dell'ammenda comminata. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, lo stesso organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

Il testo dello schema definisce, all'articolo 1, le finalità dell'attività ispettiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha come scopo la verifica dell'applicazione della normativa di prevenzione incendi nelle attività ad essa assoggettate e nei luoghi di lavoro. Per quanto concerne il campo di applicazione, viene precisato che la vigilanza sui prodotti e le apparecchiature è disciplinata da specifiche disposizioni, emanate anche di concerto con le altre Amministrazioni competenti, così come anche la vigilanza sugli stabilimenti ed impianti a rischio di incidente rilevante, ricade nel campo di applicazione della Direttiva cd. "Seveso III", recepita dal richiamato decreto legislativo n. 105/2015.

L'articolo 2 enuncia una serie di definizioni, propedeutiche ad una più immediata lettura del provvedimento. Oltre al "luogo di lavoro", per il quale si rinvia al decreto legislativo

n. 81 del 2008, viene chiarita, la definizione di “attività sottoposte a vigilanza ispettiva”, che, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 19 del d.lgs. 139/2006, corrisponde con l’attività ricadente nel campo di applicazione delle normative di prevenzione incendi. Le regole tecniche di prevenzione incendi possono essere sia specifiche, per singola tipologia di attività (ad es. attività scolastiche, alberghi, strutture sanitarie, gruppi elettrogeni, autorimesse, depositi di GPL, ecc.), sia relative a determinati settori, con valenza più ampia e trasversale, quali, ad esempio il decreto del Ministro dell’Interno 31 marzo 2003, recante “Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione”; il decreto del Ministro dell’Interno 3 novembre 2004, recante “disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio”; il decreto del Ministro dell’Interno 20 dicembre 2012, recante “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”; il decreto del Ministro dell’Interno 10 marzo 2020 recante “Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”.

Altre norme che hanno valenza trasversale e generale sono il già citato decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015, che definisce i criteri tecnici di prevenzione incendi per una moltitudine di attività prive di regole tecniche verticali, il decreto del Ministro dell’Interno 10 marzo 1998, emanato ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che definisce i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro o, ancora, lo stesso decreto legislativo 81/2008 nelle parti in cui detta specifiche misure tecniche per la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, come nell’allegato IV.

Vengono, inoltre, definiti i significati di altri termini utilizzati nel testo, quali le visite tecniche, le verifiche e i controlli, con l’intento di dare ordine e mettere a sistema le diverse connotazioni di tali attività, attraverso le quali si esplica la vigilanza ispettiva, secondo quanto previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 139 del 2006.

Con lo stesso intento si fa riferimento alle locuzioni attinenti alle attività di polizia amministrativa e giudiziaria svolte dal personale del Corpo nazionale incaricato dell’attività ispettiva, all’identificazione della figura del responsabile dell’attività sottoposta a vigilanza ispettiva e alle misure urgenti, anche ripristinatorie intese come le azioni immediate adottate dal personale del Corpo nazionale per garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza antincendi: tali misure possono anche configurarsi sotto forma di comunicazioni e notifiche ai soggetti di volta in volta interessati.

Tipico esempio è quello relativo all’individuazione, durante il controllo di prevenzione incendi, di un deposito non autorizzato di recipienti di sostanze infiammabili all’interno di locali o fabbricati privi delle necessarie misure antincendio; dopo la rimozione a carattere immediato di detti recipienti e la loro collocazione in sicurezza all’esterno dell’attività a cura del personale dei vigili del fuoco, necessariamente fa seguito la comunicazione dell’accaduto alle Autorità locali che, adottando una specifica ordinanza, imporranno ai soggetti responsabili il trasporto dei recipienti, impropriamente custoditi, in altre aree di deposito, dotate dei necessari requisiti di sicurezza previsti dalla normativa di settore.

L'articolo 3 (modalità di attivazione della vigilanza ispettiva), consente di uniformare, per tutti i Comandi, le modalità con cui vengono attivate le ispezioni, sulla base degli indirizzi dell'Amministrazione. Vengono, quindi, individuati i soggetti coinvolti e la casistica di attivazione del servizio di vigilanza. Nello specifico, è posta in capo al Comandante/Dirigente della struttura di appartenenza la prerogativa di individuare il personale incaricato della vigilanza ispettiva.

Vengono, poi, enunciati i casi in cui è possibile prevedere l'archiviazione delle segnalazioni pervenute all'Amministrazione, senza dare corso all'ispezione, esigenza molto avvertita da parte dei Comandi anche al fine dell'ottimizzazione del servizio e dell'efficace utilizzo delle risorse umane spesso quantitativamente limitate.

Nell'ultimo comma si specifica che le tipologie di attività da sottoporre a visita ispettiva, in attuazione di programmi di vigilanza, adottati con direttiva del Capo del Corpo dei vigili del fuoco, sono individuate in base a criteri quali la diffusione di specifiche tipologie di attività sul territorio nazionale e i particolari rischi di incendio ad esse connessi, nonché tenendo conto dei risultati delle analisi statistiche sugli incendi occorsi sul territorio nazionale.

L'articolo 4 (modalità di svolgimento della vigilanza ispettiva) esplicita le modalità di espletamento del servizio, richiamando il titolo IX, capo IV, del d.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64. Come già evidenziato, gli articoli 85 e seguenti del regolamento di servizio dettano un quadro articolato per le attività connesse ai compiti di vigilanza ispettiva: dalla verifica della regolarità e della correttezza della documentazione presentata all'effettuazione dei sopralluoghi per accertare la corretta adozione delle misure di prevenzione incendi, dalle attività di polizia amministrativa e giudiziaria mediante sopralluoghi e visite tecniche, anche a campione, alla correttezza dei rapporti con l'utenza, dalla verifica dello stato dei luoghi rispetto alla progettazione approvata alla richiesta di documentazione integrativa, dalla trasparenza dell'attività posta in essere alla redazione del verbale a conclusione dell'attività ispettiva.

Inoltre, in riferimento al comma 2 dell'articolo 19, sono riportate le condizioni di accesso alle attività e di acquisizione di documenti e informazioni. L'articolo dispone, inoltre, che il responsabile dell'attività fornisca l'assistenza necessaria al personale ispettivo per il buon fine dei controlli.

L'articolo 5 (esiti della vigilanza ispettiva) fornisce indicazioni circa gli adempimenti formali da compiere nell'attività di vigilanza ispettiva, compresi quelli concernenti la polizia amministrativa e giudiziaria in caso di rilevazione di non conformità.

Qualora, durante, le ispezioni, emergano situazioni di non conformità alla normativa di prevenzione incendi ovvero situazioni di pericolo, il personale intervenuto adotta le misure urgenti anche ripristinatorie necessarie.

Salvo i casi di immediato pericolo, tali misure possono consistere in una comunicazione al Sindaco ai fini dell'emanazione di un'ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera a) e comma 4 del decreto legislativo 267/2000, in quanto autorità di pubblica sicurezza e protezione civile, ovvero nella comunicazione al Prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da

assumere nei rispettivi ambiti di competenza ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 139/2006.

Nei casi di pericolo più grave e immediato sotto il profilo della sicurezza antincendio, il personale incaricato pone in essere provvedimenti di interdizione e messa in sicurezza, ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, ovvero di sequestro, previo avallo dell'autorità giudiziaria.

Nella fattispecie delle visite ispettive svolte nell'ambito del procedimento di prevenzione incendi di cui all'articolo 4 del d.P.R. 151/2011 è consentito, ove possibile, che il titolare provveda a conformare l'attività alle prescrizioni impartite entro il termine di 45 giorni.

In ogni caso l'attività ispettiva si conclude con la redazione di un verbale, di cui il soggetto sottoposto a controllo ha facoltà di richiedere copia ai sensi della legge 241/1990, fatti salvi i casi di sottrazione all'accesso ivi previsti all'articolo 24, tra cui quelli in cui siano in corso le attività di indagine giudiziaria.

L'articolo 6 (vigilanza ispettiva nei luoghi di lavoro) descrive le modalità, le circostanze, i limiti in cui viene esplicata l'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro.

Si precisa che i controlli sono effettuati di norma a vista e senza strumentazione.

Tale indicazione esplicita il *modus operandi* con cui il personale incaricato dei vigili del fuoco ordinariamente svolge le ispezioni di prevenzione incendi, che non sono da intendersi come una sorta di collaudo antincendio dell'opera da costruzione bensì quale azione volta sia ad accertare la congruenza dello stato dei luoghi con gli elaborati di progetto, sia l'assenza di evidenti situazioni di anomalia attinenti alle misure di sicurezza antincendio. Con un maggiore dettaglio, d'altra parte, si verifica, la presenza di idonee misure antincendio quali ad esempio, un adeguato numero e tipologia di estintori, adeguate aperture di smaltimento di fumi e di calore, la presenza di porte tagliafuoco nelle comunicazioni tra i diversi compartimenti, ecc...

I controlli possono essere generali o parziali e circoscritti agli aspetti evidenziati nella segnalazione pervenuta o alla specifica richiesta formulata dall'autorità giudiziaria.

Con tale ultima formulazione, il decreto vuole evidenziare che la vigilanza ispettiva effettuata dal personale dei vigili del fuoco può anche essere mirata a controlli specifici di singole misure antincendio presenti all'interno dell'attività, ritenute più importanti o più significative per il singolo caso. Peraltro, anche in questi casi, qualora si riscontrino anomalie o difformità nelle misure antincendio adottate, si procede ad effettuare un controllo più generale.

A supporto di tale attività ispettiva, va evidenziato che con circolare dell'agosto 2018 a firma del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è stata diramata una specifica linea guida per lo svolgimento delle visite tecniche di controllo di prevenzione incendi, al fine di garantire la necessaria uniformità e sistematicità nell'operato del personale dei vigili del fuoco incaricato.

Il documento è strutturato in capitoli riportanti liste di controllo (check list), specifiche delle diverse misure antincendio considerate e complete di istruzioni di utilizzo. Si definisce, inoltre, la documentazione da visionare per riscontrare il rispetto della normativa e la conformità degli impianti rilevanti ai fini antincendio e degli adempimenti di norma relativi alla loro manutenzione, in virtù degli obblighi previsti, tra l'altro, dall'articolo 64, comma 1, lettera e) del d.lgs. 81/2008 e la cui inottemperanza è

sanzionabile ai sensi dell'articolo 68, comma 1, lettera b) del medesimo decreto legislativo.

Il personale incaricato, altresì, verifica se nel luogo sottoposto a controllo sussistono attività soggette alle norme di prevenzione incendi, elencate nell'allegato I al DPR 151/2011, con le conseguenti attivazioni procedurali previste dal citato DPR.

L'articolo 7 (vigilanza ispettiva su attività, costruzioni ed impianti assoggettati alle norme di prevenzione incendi), analogamente al precedente articolo 6, descrive le modalità, le circostanze, i limiti in cui viene esplicata la vigilanza su attività, costruzioni ed impianti assoggettati alle norme di prevenzione incendi, non soggetti alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 richiamando, in particolare, gli adempimenti relativi alla gestione della sicurezza antincendio in condizioni di esercizio e di emergenza.

Tale articolo si rende necessario per distinguere gli aspetti della vigilanza relativi alle attività soggette alla normativa di prevenzione incendi che sono anche luoghi di lavoro (ad esempio, un ufficio con più di 300 persone presenti, uno stabilimento per la produzione di arredi con più di 25 addetti, ecc.) da quelle che non si configurano come luoghi di lavoro, secondo la definizione di cui all'articolo 62 del d.lgs 81/08 (*i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro*).

Infatti, alcune delle attività elencate nell'allegato I del d.P.R. 151/2011 possono non essere luoghi di lavoro. A titolo di esempio si citano: gli impianti termici di potenza superiore ai 116 kW a servizio di edifici di civile abitazione, le autorimesse di superficie superiore ai 300 m² non presidiate da addetti, i depositi di GPL per uso domestico con contenuto di peso superiore ai 75 kg, ecc.

In tali attività non si applicano le norme inerenti la normativa sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ma si applicano comunque le norme di prevenzione incendi. Ad esempio il titolare che non presenta la SCIA prima dell'esercizio dell'attività contravviene all'articolo 20, comma 1 del d.lgs 139/2006.

I controlli da effettuare su tali attività sono in ogni caso speculari a quelli previsti dall'articolo 6, ad eccezione del comma 4 in quanto specifico dei luoghi di lavoro.

L'articolo 8 (disposizioni finali) individua i termini di entrata in vigore del regolamento.